

**ORIGINALE**N. 155 Reg. Sen. 2005  
N.2538/03 Rg.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**SEZIONE IV**

ha pronunciato la seguente

---

**SENTENZA**

sul ricorso n.2538/2003 proposto dalla società ONE FIT S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Colombo e Massimo Corno ed elettivamente domiciliata con i medesimi presso lo studio dell'avv. Marcello Meoli in Milano, via Adige n.12,

Contro

Il Comune di Monza, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cerami ed elettivamente domiciliato presso questi in Milano, galleria S. Babila n.4/A,

per l'annullamento, previa sospensione,

- dell'atto 28/29 maggio 2003 n. 7253 con cui il Dirigente del Settore Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Monza ha respinto la domanda presentata dalla società ONE FIT S.r.l. per ottenere il rilascio di autorizzazione per l'espletamento dell'attività di estetista all'interno di una palestra gestita da essa società;
- degli atti presupposti e/o connessi, fra i quali, ove occorre, il parere 5.5.2003 della Commissione Comunale per l'esercizio dell'attività di parrucchiere ed il Regolamento Commerciale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Monza;

Viste le memorie prodotte delle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3.11.2004, i patroni delle parti;

Udito il Relatore della causa Dott. Adriano Leo;

Ritenuto in fatto e in diritto:

Fatto

Con il ricorso qui all'esame (notificato il 25.7.2003 e depositato il 9.9.2003), la istante società, la quale gestiva da tempo una palestra centro fitness nei locali ubicati in Comune di Monza in via Sempione angolo via Pellettier, ha impugnato – con gli atti presupposti e/o connessi secondo quanto evidenziato in epigrafe – il provvedimento 28/29 maggio 2003 n.7253 con cui il Dirigente del Settore Ufficio Polizia Amministrativa di detto Comune ha respinto la domanda presentata da essa società a tale ufficio il 14.2.2003 per ottenere il rilascio di autorizzazione per l'espletamento dell'attività di estetista all'interno della detta palestra.

La istante società ha sostenuto l'illegittimità di quanto impugnato e ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento per il seguente motivo di censura:

- Violazione e falsa applicazione: dell'art.41 della Costituzione e dei principi comunitari in materia di iniziativa economica e concorrenza, dell'art.2.L.14.2.1993 n.161, dell'art.5 L.R.15.9.1989 n.48 e dell'art.6 del Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di commercio.

Si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Monza sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza 25.9.2003 n.1680, questo T.A.R. – Sez. III<sup>a</sup> – accolto la formulata domanda cautelare.

Con successive rituali memorie, le parti hanno ulteriormente illustrato le loro ragioni.

Alla pubblica udienza del 3.11.2004, sentiti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

#### Diritto

1. Come accennato in narrativa, la controversia attiene alla legittimità o meno del qui censurato atto del Comune di Monza, recante il rigetto di domanda presentata dalla ricorrente società per ottenere il rilascio di autorizzazione per l'espletamento dell'attività di estetista all'interno della palestra gestita da essa ricorrente in locali ubicati in Monza nella civica via Sempione, angolo via Pellettier.

L'atto de quo è stato adottato sulla base della considerazione che "l'attività di estetista più vicina è ubicata a circa mt.116" della palestra della ricorrente.

Il ricorso è fondato, dovendosi condividere l'assorbente doglianza (contemuta nell'unico articolato motivo di gravame) con la quale si assume che il qui censurato provvedimento comunale di diniego di autorizzazione sarebbe illegittimo in quanto adottato in violazione della disciplina normativa recata dal testo vigente dell'art.2 L.14.2.1963 n.161( a seguito della modifica introdotta con la legge 23.12.1979 n.1142) e dall'art.5 L.R. 15.9.1989 n.48.

Ed invero, le citate norme stabiliscono che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista, l'occorrente accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti vada effettuato non in astratto, bensì in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti negli esercizi avvero in base al rapporto fra domanda ed offerta quale rinvenibile dalle condizioni socio - economiche della zona.

Senonchè, nel caso di specie il diniego di una siffatta autorizzazione è stata pronunciato in relazione alla sola indicazione che tra il sito di collocazione del nuovo

centro estetico della ricorrente ed il sedime del più vicino centro estetico preesistente (ubicato nella galleria "Taneda") vi è una distanza di "circa mt.116".

Orbene, mancando nell'atto de quo qualsivoglia considerazione dei suindicati elementi concreti ai quali l'invocata disciplina normativa fa riferimento, non può non ritenersi l'illegittimità di detto atto per violazione - appunto - di tale normativa siccome denunciato con l'esaminata doglianza.

Pertanto, quest'ultima ed il ricorso in epigrafe sono da ritenere fondati e vanno - quindi - accolti (rimanendo assorbito quanto non vagliato) e, per l'effetto, l'impugnato diniego comunale di autorizzazione va annullato.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

#### P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento n.7253/2003 del Dirigente del Settore Ufficio Polizia Amministrativa di Monza .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dell'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano, il 3.11.2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Adriano Leo           Presidente, est.;

Rita Cerioni           Cons.;

Alessandro Cacciari   Ref.=

*Adriano Leo*

